


## Convenzione tra l'Ufficio d'Ambito di Como e ARPA dipartimento di Como per la realizzazione del programma di controllo 2012 e per il rilascio di autorizzazioni allo scarico su scarichi industriali recapitanti in fognatura

(rif. DGR 20 gennaio 2010 n° 8/11045 e DDG 1 febbraio 2011 n° 796 ed incontro ARPA – ATO del 7 dicembre 2011)

Premesso che:

- La d.g.r. 20 gennaio 2010 n.8/11045 avente come oggetto "Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 44, comma 1, lett. c) della l.r. 26/2003 e successive modificazioni)" dispone:
  - all'art. 6 dell'allegato A la predisposizione di una Convenzione tra ARPA e ATO in relazione ai pareri che quest'ultima deve esprimere per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose di cui all'art. 108 comma 1 del D.lgs 152/2006;
  - all'art. 11 dell'allegato A la definizione da parte dell'Autorità d'Ambito di un programma di controlli annuali degli scarichi in collaborazione con ARPA;
- La d.d.g. n. 796/2011 avente come oggetto "Approvazione delle modalità tecnico operative per la definizione dei programmi di controllo degli scarichi nella rete fognaria ai sensi della deliberazione della giunta regionale 20 gennaio n. 11045", che costituiscono attuazione di quanto disposto al p.to 4 deliberato della DGR 8/11045 dispone al punto 6 che la collaborazione con ARPA deve essere mirata ad assicurare che gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 comma 1 del d.lgs. 152/2006 siano oggetto di un controllo secondo modalità concordate;
- A partire dal 1 gennaio 2012 l'Ufficio d'ambito di Como, azienda speciale della Provincia di Como, è l'ente preposto per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di cui all'art. 124, comma 7, del D.lgs. 152/2006, così come previsto dall'art. 2 comma 1 dello Statuto;
- Considerato che:
  - Il Dipartimento ARPA di Como ha storicamente riservato una quota del proprio programma di controllo sugli scarichi al controllo di alcuni scarichi industriali recapitanti in fognatura, con particolare attenzione a quelli contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 allegato 5 parte III DLgs 152/06.
  - A tal fine erano prese in considerazione le segnalazioni di alcuni gestori di impianti di depurazione che rilevavano la presenza di sostanze pericolose oltre i limiti di legge negli scarichi industriali afferenti ai propri impianti.
  - Il dipartimento ARPA di Como ha acquisito una significativa esperienza tecnico-scientifica sul territorio ai fini dell'espletamento delle funzioni ad essa attribuite nel campo della prevenzione e tutela ambientale
- Rilevato inoltre l'opportunità di definire meglio l'iter procedurale per l'emissione di pareri da parte di ARPA nell'ottica della semplificazione e snellimento delle istruttorie.



## TUTTO CIÒ' PREMESSO

Tra

L'Ufficio d'Ambito di Como, rappresentato dal Presidente: **Evelina Arabella Grassi**

ed il Dipartimento ARPA di Como, rappresentato dal Direttore del dipartimento: **Fabio Carella**

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART. 1 PREMESSE

Le premesse sono parte integrante degli accordi convenzionalmente assunti con il presente atto.

#### ART. 2 OGGETTO E DURATA

La presente Convenzione ha per oggetto:

- disciplina dei pareri che ARPA deve esprimere per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose di cui all'art. 108 comma 1 del D.lgs 152/2006;
- criteri per la definizione del programma di controlli;
- l'attuazione del programma di controllo

La presente Convenzione decorre dal 1 settembre 2012 e scadrà al 31 dicembre 2012.

#### ART. 3 ATTIVITA'

##### 3.1 Rilascio di pareri da parte di ARPA per l'autorizzazione di scarichi industriali recapitanti in fognatura (rif. art. 6 allegato A della DGR 20 gennaio 2010 n° 8/11045).

##### 3.1.1 Criteri

L' art. 9 allegato A della DGR specifica che "le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti ... (omissis)... nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere.


Considerata la difficoltà nell'individuare a priori gli insediamenti sopra richiamati si propone che, in attesa di dati analitici che supportino la cernita, la richiesta di parere ad ARPA sia limitata a scarichi individuabili per tipologia produttiva, tra quelli non già all'esame di ARPA in quanto soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

A titolo di esempio si citano le seguenti categorie, da meglio definire a seguito di specifico approfondimento.

- Aziende che effettuano il trattamento superficiale di metalli
- Aziende farmaceutiche e/o chimiche
- Aziende che effettuano la gestione di rifiuti e che abbiano scarichi di processo
- Aziende del settore tessile con scarichi aventi portate superiori a 350 m<sup>3</sup>/g (pari a circa 80.000 m<sup>3</sup>/anno)

Sono in ogni caso da escludere le acque di prima e seconda pioggia, in quanto non ricomprese nelle tipologie citate dalla DGR n° 8/11045 del 20 gennaio 2010, art. 17 comma 11.

Per quanto concerne le seguenti attività che presentano un consumo d'acqua medio giornaliero inferiore a 20 mc, seppur in presenza di sostanze pericolose, non debba essere richiesto il parere



di ARPA in fase di istruttoria dell'Ufficio d'Ambito, in quanto sulla base della tipologia di lavorazioni effettuate è possibile per ARPA esprimere un parere-tipo da richiamare nell'autorizzazione:

- Autolavaggi
- Autofficine e carrozzerie che producano acque reflue industriali

Un parere - tipo potrà essere espresso anche nel caso di piccole aziende tessili con scarico inferiore a 350 m<sup>3</sup>/die nelle quali non sia previsto l'utilizzo di sostanze pericolose in lavorazioni ben individuabili (es. linee galvaniche)

Al di là di tale casistica, la richiesta di parere ad ARPA su casi particolari potrà essere oggetto di specifici accordi.

Per quanto riguarda le piccole realtà (considerate tali quelle che scaricano sempre volumi giornalieri inferiori a 20 mc) esistenti sul territorio, che non ricadono nelle categorie sopra definite, e per cui risulta difficile valutare le presenze di sostanze pericolose si stabilisce, di autorizzare tali attività prescrivendo gli accertamenti analitici di caratterizzazione dello scarico entro una congrua tempistica (comunque non superiore a 18 mesi) a carico del privato stesso.

Visto il Regolamento

### 3.1.2 Obblighi tra le parti

L'autorizzazione rilasciata conterrà la prescrizione relativa alla tempestiva segnalazione all'autorità competente dell'eventuale superamento dei limiti allo scarico in fognatura.

In caso di superamento dei limiti allo scarico per sostanze pericolose, lo stesso richiedente dovrà adottare gli accorgimenti necessari a evitare il ripetersi del fenomeno; sempre in tal caso, la segnalazione sarà presa in considerazione da ATO e valutata con l'eventuale supporto di ARPA per la redazione dei programmi di controllo annuali sugli scarichi in fognatura (art. 128 comma 1 DLgs 152/06) e per l'eventuale modifica dell'autorizzazione vigente.

Tutta la documentazione analitica dovrà in ogni caso essere inoltrata all'autorità competente in occasione del rinnovo, che richiederà parere ad ARPA.

La richiesta di parere ad ARPA dovrà contenere almeno l'indicazioni chiare circa l'effettivo utilizzo di sostanze pericolose, con precisazione della fonte dell'informazione. Nel caso in cui l'utilizzo non sia dichiarato dal richiedente o documentato da ATO, ARPA considererà la richiesta non procedibile a meno di specifici accordi.

L'Ufficio d'Ambito verificherà :

1. L'appartenenza all'agglomerato e la presenza di collettamento fognario a impianti di trattamento;
2. La presenza di vincoli ambientali (es. fasce di rispetto di captazioni idropotabili, fasce di rispetto fluviali etc.)


### 3.2 Definizione del programma di Controllo

La stesura del programma di controllo sarà a cura di ATO, in prima applicazione lo stesso sarà frutto delle informazioni trasmesse dai gestori, di quelle fornite da ARPA e alla luce dei provvedimenti emessi;

Ai sensi del p.to 4 dell'Allegato 1 della DDG, ARPA ha comunicato in sede di predisposizione del programma stesso le informazioni utili alla caratterizzazione degli scarichi in argomento.

Per la predisposizione del programma 2012 si sono utilizzate le informazioni ad oggi disponibili presso ARPA e presso l'Ufficio d'Ambito.

In caso di estensione della presente convenzione oltre la scadenza del 31.12.2012, l'Ufficio d'Ambito ATO acquisirà per la stesura dei controlli 2013, dai Gestori degli impianti di depurazione e delle reti fognarie l'elenco completo (per quanto possibile) delle utenze industriali e degli esiti dei



controlli eventualmente effettuati dai Gestori ai sensi dell'articolo 7 dell'allegato A comma c) della DGR 11045/2010.

Ottenuti tali elementi sarà possibile integrarli con le conoscenze già in possesso di ARPA (rif. punto 6 del DDG febbraio 2011).

### 3.2.1 Criteri generali

In merito ai criteri previsti dall'appendice A del DDG e alla luce delle informazioni fornite dal Dipartimento ARPA Como è possibile svolgere la seguente valutazione, come primo step funzionale alla definizione del programma controlli:

Punto A) – In base alle conoscenze fornite dal Dipartimento ARPA, sul territorio provinciale non sono presenti insediamenti di cui alla tabella 3/A;

Punto B) – Si ritiene che, in linea di massima, sia opportuno privilegiare il controllo di aziende nelle quali le sostanze pericolose fanno parte del ciclo produttivo;

Punti C e D) – Si ritiene che tra gli scarichi non contenenti sostanze pericolose vadano privilegiati per il controllo quelli che, per portata, concentrazione o flusso di massa di determinati parametri, possano arrecare danno alla funzionalità degli impianti terminali di depurazione;

Punto E) – Considerata la difficoltà nell'eseguire controlli rappresentativi delle acque di prima e seconda pioggia e di lavaggio delle aree esterne di insediamenti produttivi a causa della scarsa prevedibilità degli eventi atmosferici, si ritiene opportuno che gli scarichi da controllare su base analitica siano attentamente selezionati sulla base dell'effettivo stoccaggio in aree esterne di sostanze pericolose o rifiuti.

Per le rimanenti categorie (punto F), in linea con quanto indicato nell'appendice A della d.d.g. 796/2011, non si prevede un controllo analitico e quindi si prevede un controllo di tipo impiantistico sulla funzionalità dei sistemi di collettamento e separazione, verranno valutate e concordate tra le parti.

Nella stesura del programma sarà mantenuto un numero di controlli da riservare ad eventuali eventi straordinari, per i quali l'ufficio d'Ambito potrà richiedere le verifiche conseguenti a superamento dei valori limiti di emissione, in cui rientrano anche controlli su scarichi anomali, in grado di provocare una sostanziale variazione della composizione media delle acque reflue in ingresso all'impianto di depurazione.

Considerato che l'autorità competente al controllo di cui all'art. 128 del d.lgs. 152/2006 è da individuarsi nell'autorità che rilascia l'autorizzazione allo scarico, ai fini della programmazione dell'attività di controllo tra le tipologie di scarichi sono escluse le attività ispettive finalizzate alle verifiche del rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al d.lgs. 59/05.

Gli scarichi in fognatura delle aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale saranno controllati nell'ambito del programma ARPA, in accordo con i criteri formulati da ARPA – sede centrale.


### 3.2.2 Elementi per la predisposizione del Programma controlli

Pur rispettando quanto indicato nella tabella 1 della DDGR, richiamato quanto riportato nei criteri generali di cui sopra, i controlli ordinari e di verifica saranno indirizzati prevalentemente su scarichi appartenenti alla tipologia B) di cui all'appendice A del DDG febbraio 2011.

Tra gli scarichi di cui alle tipologie C) e D) ne saranno selezionati alcuni tra quelli che, per portata, concentrazione o flusso di massa di determinati parametri, possano arrecare danno alla funzionalità degli impianti terminali di depurazione o scarichi anomali lungo la rete fognaria. Per tale selezione saranno prese in considerazione eventuali segnalazioni dei gestori degli impianti e delle fognature e/o eventuali interventi di ARPA.

Gli scarichi di cui alla tipologia E) saranno presi in considerazione solo per casi particolari ad elevato rischio di inquinamento.

In linea di massima gli scarichi della tipologia F) di cui all'appendice A del DDG febbraio 2011 non essendo soggetti a controlli analitici saranno sottoposti a controllo solo in caso di attività non assimilate per legge alle domestiche, ed assimilate in base ai volumi e alle analisi prodotte;





Nel caso in cui una azienda sia autorizzata per diverse tipologie di scarichi in sede di controllo ordinario si provvederà alla verifica di tutti gli scarichi ad esclusione delle acque reflue domestiche. Nel caso specifico delle acque di prima pioggia tali controlli saranno effettuati compatibilmente con le condizioni meteo.

I controlli **ordinari e di verifica** sulle tipologie di cui sopra saranno definiti in collaborazione con ARPA e ripartiti, in linea con quanto previsto al punto 4.1 indicazioni generali dell'allegato 1 alla d.d.g. 796/2011, e in funzione delle risorse disponibili, secondo le seguenti priorità:

- "X" (ordinari) controlli su scarichi da individuarsi a cura di ATO, con riferimento in particolare alla tipologia B, C e D), privilegiando i bacini di depurazione di cui non risultano, dalle informazioni a disposizione, segnalazioni circa anomalie o presenza di sostanze pericolose negli scarichi industriali difformi rispetto a quelle autorizzate;
- "Y" (verifica) controlli su scarichi da individuarsi a cura di ATO tra quelli segnalati nel 2011/2012 dai gestori degli impianti di depurazione per la presenza di sostanze pericolose o per anomalie che abbiano danneggiato i processi depurativi degli impianti terminali e tra quelli segnalati da ARPA;

Le quote relative a X, Y saranno concordate nell'ambito della stesura del programma controlli, in particolare per quanto riguarda:

- i controlli ordinari sulla base dell'esperienza maturata sul territorio del dipartimento ARPA verranno selezionati, in fase di prima applicazione, gli scarichi ritenuti di maggiore rilevanza in termini di flusso di massa e di portata;
- i controlli di verifica si seguiranno i seguenti criteri:


1. Il fondamentale criterio di priorità consiste nei danni documentabili, a cura del gestore, che il superamento dei limiti segnalato può arrecare al sistema di collettamento, al sistema di depurazione.
2. In linea di massima dovranno pertanto essere privilegiate le segnalazioni di quei gestori di impianti con potenzialità > 2.000 AE che abbiano ottenuto giudizi di conformità negativi allo scarico per i parametri delle tabelle 1 e 2 allegato 5 parte III DLgs 152/06, purché sia evidente o documentabile l'impatto negativo dello scarico segnalato.
3. Dovranno inoltre essere considerate le segnalazioni di quei Gestori che, pur non avendo ottenuto giudizi di conformità negativi allo scarico, abbiano documentato disfunzioni del processo depurativo chiaramente correlabili con gli scarichi di acque reflue industriali segnalati.
4. Dovranno pertanto essere considerati i flussi di massa dei parametri segnalati (= CONCENTRAZIONE X PORTATA).

Nel caso in cui il Gestore segnali ad ARPA il superamento dei limiti relativi ai parametri sostanze pericolose negli scarichi industriali recapitanti in fognatura da parte di aziende, quest'ultima provvederà ad informare l'ATO. Nel caso in cui tali società siano presenti nel programma di controllo ARPA si attiverà effettuando il controllo.

Nel caso in cui tali società non rientrano nel programma controlli, si applicheranno le disposizioni contenute nell'Appendice B della d.d.g. 796/2011. Qualora l'Ufficio d'Ambito lo ritenga opportuno in base ai criteri sopra esposti, provvederà a richiedere ad ARPA l'esecuzione del controllo straordinario indicando ad ARPA la priorità dell'intervento.

Qualora la situazione segnalata configuri un'emergenza ambientale (ad es. se il Gestore dell'impianto di depurazione terminale segnala un'avaria dell'impianto connessa con lo scarico segnalato) si provvederà ad effettuare previa comunicazione all'Ufficio d'Ambito, un controllo straordinario senza ulteriore aggravio di costi per l'Ufficio d'Ambito.

Qualora la situazione segnalata configuri un'emergenza ambientale così come definita dalle Linee Guida per la Gestione delle Emergenze Ambientali trasmesse agli Enti locali con nota congiunta di Regione Lombardia e ARPA prot. n° 86962 del 22.06.2012, l'intervento di ARPA attivato dalla sala operativa, potrà prevedere ulteriori controlli allo scarico in fognatura delle aziende eventualmente



individuare; tali controlli eventualmente effettuati nell'ambito di emergenze ambientali si intendono pertanto esclusi dal programma di controllo oggetto di convenzione.

### 3.3 Composizione programma controlli

- Il programma di controlli 2012 sarà composto da 15 controlli (ordinari + verifiche) e un massimo di 5 controlli straordinari.
- Il Programma controlli sarà attuato da ARPA;
- Per attività di controllo si intende attività di controllo tecnico, amministrativo e analitico. In merito alla verifica dell'ottemperanza di eventuali prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, ARPA prenderà in considerazione solo quelle verificabili esclusivamente presso l'impianto, mentre si intendono rimandate all'Ufficio d'Ambito le verifiche effettuabili per via amministrativa.

### ART. 4 SPESE E BILANCIO


- Le attività analitiche e di prelievo effettuate da ARPA nell'ambito del programma di controllo ATO saranno fatturate ad ATO in base al tariffario ARPA (per un importo di circa 560€, al lordo di IVA, che comprende a titolo esemplificativo: sopralluogo, trasferta, prelievo, 1 analisi, giudizio acqua di scarico);
- Qualora in sede di sopralluogo non fosse possibile procedere al prelievo funzionale al controllo analitico dello scarico produttivo, si dovrà procedere ad un successivo sopralluogo ai fini del riconoscimento del costo dell'attività di controllo.
- Per il programma 2012 e per i possibili ulteriori controlli straordinari e analisi aggiuntive che si dovessero rendere necessari si prevede una spesa di € 13.300 che trova capienza nel Bilancio dell'azienda speciale.
- Gli oneri di istruttoria relativi al rilascio di pareri previsti dall'art. 108 saranno fatturati direttamente da ARPA al richiedente l'autorizzazione sempre in base al tariffario ARPA.


### ART. 5 VARIE ED EVENTUALI

- Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile, nonché ad eventuali specifici accordi attuativi di natura gestionale tra i competenti organi dell'Ufficio d'Ambito, ed i Dirigenti Responsabili del Dipartimento ARPA di Como, di volta in volta interessati.
- Le eventuali controversie fra le parti inerenti l'interpretazione della presente Convenzione sono prioritariamente risolte in via bonaria.

Como, il 11.0 SET. 2012

Fatto, letto e sottoscritto.

PER DIPARTIMENTO ARPA COMO  
  
AGENZIA REGIONALE  
REGIONE AMBIENTE DELLA  
LOMBARDIA

PER L'UFFICIO D'AMBITO DI COMO  
  
UFFICIO D'AMBITO  
DI  
COMO

1000

1000

1000